

ALLEGATO B

Modifiche e integrazioni alla DGR 19 dicembre 2011, n. 1904 (Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alla responsabilità familiari) e successive modifiche e integrazioni.

La legge n. 205 del 27 dicembre 2017, così come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'art 1 comma 517 (legge di bilancio 2019), chiarisce al comma 594 dell'art 1 che "l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi...."

A partire dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge di modifica), pertanto, le comunità di ambito socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché socio-sanitarie e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi potranno assumere, nel ruolo di educatori solo figure professionali di educatore socio pedagogico o socio sanitario e di pedagogo, dotati delle lauree indicate ai commi 595 e 596 dell'art. 1 della legge 205/17.

Precedentemente al 1° gennaio 2018 era vigente solo la normativa regionale, dunque, come dispone il Piano sociale nazionale, allegato A al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 novembre 2018, "...gli educatori già in servizio con titoli precedentemente normati dalle regioni potranno continuare legittimamente ad operare."

Il presente allegato modifica esplicitamente e sostituisce il paragrafo 2.2.2. della parte III della DGR 19 dicembre 2011, n. 1904 (Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alla responsabilità familiari) come segue:

"2.2.2. Personale

Gli operatori delle comunità educative residenziali e semiresidenziali, delle comunità per l'autonomia, delle comunità per gestanti e mamme con bambino e delle comunità di pronta accoglienza lavorano in équipe.

a) Equipe

L'équipe delle suddette comunità dovrà essere formata:

a1) per almeno due terzi da educatori professionali o da pedagogisti in ottemperanza a quanto richiesto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e ss. mm. e ii, il personale in servizio fino al 31.12.2017 con la qualifica conseguita secondo la normativa regionale in vigore al momento dell'entrata in servizio, continua a operare, anche in strutture diverse a quella originaria, nell'ambito di quelle normate dalla presente direttiva

a2) Una parte dell'équipe, non superiore a un terzo, può essere formata da personale che, per le sue caratteristiche di formazione, motivazione o di esperienza di vita rappresenta una risorsa importante per i ragazzi. Tale personale deve possedere almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado e compiere un percorso formativo aggiuntivo di almeno 120 ore su tematiche psicologiche ed educative inerenti l'infanzia e la famiglia, nonché sull'esperienza di comunità,

entro 24 mesi dalla data della assunzione. Sono esonerati dal percorso formativo di 120 ore i laureati in Psicologia e in Servizio sociale.

Conseguentemente l'equipe delle comunità soprarichiamate dovrà essere formata secondo le seguenti proporzioni:

<i>PERSONALE PRESENTE</i>	<i>EDUCATORI</i>
<i>7</i>	<i>5</i>
<i>8</i>	<i>6</i>
<i>9</i>	<i>6</i>
<i>10</i>	<i>7</i>

b) Responsabile

Il personale impegnato nelle comunità socio-educative, educativo - integrate, di pronta accoglienza, nelle strutture per l'autonomia, nelle comunità semiresidenziali e nelle comunità per gestanti e per madre con bambino con funzione di responsabile della struttura deve essere in possesso dei titoli richiesti all'educatore dalla normativa vigente al tempo della presa di servizio ed avere un'esperienza precedente di lavoro in comunità di almeno tre anni.

Il responsabile rappresenta la comunità verso l'esterno. Inoltre, coordina le attività con attenzione ai progetti educativi individualizzati; è punto di riferimento organizzativo e di sostegno per gli educatori e le figure di supporto; cura il raccordo con i servizi territoriali, anche per quanto riguarda le relazioni di verifica; garantisce la completezza e la riservatezza di tutta la documentazione relativa al percorso degli ospiti.

Il responsabile deve poter usufruire di un tempo predefinito per lo svolgimento delle sue specifiche funzioni. La carta dei servizi ne dettaglia comunque i compiti. Le funzioni possono essere delegate dal responsabile ad altri operatori, nelle forme specificate nella carta dei servizi.

Nella comunità familiare e nella comunità casa-famiglia la responsabilità è esercitata dagli adulti accoglienti.

c) Formazione permanente

Gli educatori e i responsabili della comunità dovranno assolvere agli obblighi di formazione permanente in misura non inferiore a quanto prescritto in tale materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La Regione Emilia-Romagna si impegna a promuovere attività di formazione permanente degli adulti e degli operatori interessati.